

Statuto

Edizione 01.2015

Come da delibera del consiglio di fondazione dell'8.12.2014 e da disposizione dell'Autorità di vigilanza degli istituti di previdenza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS) del giorno 13.01.2015.

Per la presente fondazione è determinante lo statuto di seguito ai sensi degli artt. 80 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 1

La fondazione è denominata

Sammelstiftung Berufliche Zusatzvorsorge der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft

Fondation collective de la prévoyance professionnelle supplémentaire de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie

Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita

Collective Foundation for Supplementary Occupational Benefit of Allianz Suisse Life Insurance Company

La fondazione ha sede a Wallisellen presso la sede della fondatrice Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, già ELVIA Vita Società Svizzera di Assicurazioni sulla Vita.

Art. 2

Scopo della fondazione è l'attuazione della previdenza per vecchiaia, invalidità e superstiti (in caso di decesso dell'assicurato) - al di fuori della previdenza professionale ai sensi LPP - per dipendenti e datori di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera mediante l'affiliazione dei datori di lavoro che la richiedono. Per i datori di lavoro è determinante quanto stabilito all'art. 4 LPP. Ai dipendenti ovvero ai loro superstiti possono inoltre essere garantite indennità in caso di malattia o altre situazioni di necessità.

A realizzazione del proprio scopo la fondazione allestisce in particolare, con i datori di lavoro e sulla base di accordi speciali, delle casse di previdenza e stipula - in qualità di contraente - dei contratti di assicurazione collettiva con uno o più istituti di assicurazione in Svizzera a copertura delle conseguenze economiche dei rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

Art. 3

A titolo di capitale iniziale la fondatrice versa alla fondazione CHF 1'000.--. Ulteriori elargizioni possono essere effettuate in qualsiasi momento. Fanno inoltre parte del patrimonio della fondazione: i contributi dei datori di lavoro, le partecipazioni agli utili previste dai contratti di assicurazione, i proventi sul patrimonio della fondazione come anche eventuali contributi dei dipendenti ed eventuali elargizioni a titolo volontario.

A realizzazione dello scopo della fondazione è possibile utilizzare anche il patrimonio della fondazione.

Art. 4

Le casse di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati alla fondazione sono indipendenti tra loro e vengono gestite separatamente.

Le pretese dei destinatari nei confronti della cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla fondazione sono limitate agli elementi patrimoniali accreditati sul conto separato della cassa stessa.

Art. 5

In ogni caso il patrimonio della fondazione è riservato alla previdenza in favore del personale.

Il patrimonio della fondazione e gli utili del patrimonio stesso non possono essere impiegati per corrispondere prestazioni di carattere salariale o altre prestazioni che i datori di lavoro affiliati alla fondazione sono tenuti a versare per legge.

Art. 6

Gli organi della fondazione sono:

- a) il consiglio di fondazione;
- b) l'ufficio di revisione;
- c) le commissioni previdenziali per ciascuna cassa di previdenza affiliata.

Art. 7

Il consiglio di fondazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di quattro e un massimo di otto che rappresentano in egual numero datori di lavoro e dipendenti. Il mandato dei membri del consiglio di fondazione ha durata quadriennale. La cerchia delle persone eleggibili come anche la procedura di elezione sono definiti nel Regolamento organizzativo.

Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso nomina presidente, vicepresidente e due rappresentanti dell'amministrazione della fondazione come membri a latere permanenti del consiglio di fondazione. Questi ultimi non fanno parte del consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione può inoltre eleggere fino a due segretari; anch'essi non fanno parte del consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione designa le persone con diritto di firma e stabilisce la modalità di firma, tenendo conto della limitazione per cui è ammessa solo la firma collettiva a due.

Il consiglio di fondazione viene convocato dal presidente e si riunisce ogni volta che è necessario, tuttavia almeno una volta all'anno, o su richiesta di un membro del consiglio di fondazione previa presentazione dell'ordine del giorno.

Gli oggetti dell'ordine del giorno vengono preparate dai membri a latere permanenti e sottoposte al consiglio di fondazione per la delibera.

Il consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei membri in carica. Fatto salvo quanto previsto ai cpvv. 7 e 8 il consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente vale doppio. Trattative e delibere devono essere messe a verbale.

Le delibere relative a proposte di modifica dello statuto nonché le decisioni in merito alla fusione e allo scioglimento della fondazione necessitano tuttavia il consenso di almeno due terzi dei membri del consiglio in carica.

Le delibere possono essere adottate anche mediante circolazione degli atti, se nessuno dei membri richiede una seduta del consiglio e non vi è alcuna astensione dal voto. Le delibere mediante circola-

zione degli atti devono avvenire all'unanimità e vengono messe a verbale nella seduta successiva.

Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso l'esterno. Esso presenta il conto annuale all'Autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione gestisce la fondazione nel rispetto di leggi, ordinanze, disposizioni statutarie, regolamento e direttive dell'Autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione assolve in particolare ai seguenti obblighi:

- a) vigilare affinché venga rispettato lo scopo della fondazione;
 - b) vigilare sull'amministrazione della fondazione;
 - c) presentare il conto annuale all'autorità di vigilanza competente;
 - d) emanare tutti i regolamenti richiesti dalla legge;
 - e) emanare in particolare un Regolamento organizzativo che stabilisca in forma vincolante organizzazione e amministrazione della fondazione, modalità di elezione degli organi, diritti e obblighi di consiglio di fondazione, commissione previdenziale, perito in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione e datore di lavoro e rispettive competenze;
 - f) emanare le disposizioni necessarie per il rapporto previdenziale.
- Il consiglio di fondazione può revocare o modificare in qualunque momento, rispettando lo scopo della fondazione, i suddetti regolamenti, senza tuttavia compromettere i diritti della commissione previdenziale quale organo della fondazione eletto pariteticamente cui compete l'amministrazione della singola cassa di previdenza. Regolamenti e relative modifiche devono essere notificati all'Autorità di vigilanza.

Art. 8

Le commissioni previdenziali previste dall'art. 6 lett. c sono composte almeno da due membri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 89a cpv. 3 CC, le commissioni si compongono di:

- a) almeno un rappresentante designato dal datore di lavoro;
- b) almeno un rappresentante eletto dai dipendenti.

Ogni commissione previdenziale ha facoltà di deliberare, nei limiti delle possibilità a disposizione, in merito al piano previdenziale determinante per la cassa di previdenza come anche ai mezzi collettivi presenti nella stessa e di vigilare affinché venga rispettato il regolamento della cassa di previdenza. La commissione rappresenta gli interessi della cassa di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione ed esercita i diritti spettanti gli da regolamento.

Art. 9

L'ufficio di revisione deve essere un organo indipendente e abilitato ed esercitare il proprio giudizio in modo obiettivo. Quest'ufficio viene nominato dal Consiglio di fondazione per un periodo di quattro anni.

L'ufficio di revisione controlla il conto annuale della fondazione stilato al 31 dicembre ed esercita tutte le funzioni ad esso attribuite da LPP e relative ordinanze.

Il perito in materia di previdenza professionale deve essere indipendente e abilitato ed esercitare il proprio giudizio ed emanare le proprie raccomandazioni in modo obiettivo.

Il consiglio di fondazione nomina un esperto in materia di previdenza professionale per un periodo di quattro anni. Tale perito è incaricato di effettuare i controlli periodici prescritti.

Art. 10

Il consiglio di fondazione stipula i contratti necessari per l'amministrazione della fondazione a condizione che l'amministrazione prevista dai contratti assicurativi stipulati non spetti già a uno o più istituti di assicurazione.

Art. 11

La fondazione esercita da subito le proprie funzioni. La sua durata si intende a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla fondazione, la commissione previdenziale adotta le misure necessarie per evitare che i mezzi impiegati fino a quel momento vengano destinati a uno scopo diverso da quello della fondazione. Il patrimonio della cassa di previdenza non può essere in alcun caso versato, per intero o in parte, al datore di lavoro interessato o al suo successore legale.

In caso di liquidazione della fondazione, il consiglio di fondazione decide come utilizzare un eventuale saldo attivo residuo del patrimonio della fondazione. È esclusa la possibilità di destinare prestazioni di qualsiasi natura alla fondatrice o ai datori di lavoro affiliati alla fondazione o ai loro successori legali come anche di destinare le prestazioni di cui sopra a uno scopo diverso da quello della fondazione.

La liquidazione è a cura dell'ultimo consiglio di fondazione che resta in carica fino a completamento della stessa, fatta salva un'eventuale disposizione di diverso tenore di cui alla decisione di scioglimento dell'Autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della fondazione il patrimonio della fondazione è da destinarsi in prima linea a garantire la soddisfazione dei diritti legali e regolamentari dei dipendenti. Un eventuale importo residuo deve essere utilizzato nel quadro dello scopo della fondazione.

Scioglimento e liquidazione della fondazione sono soggetti all'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 12

Il nuovo statuto sostituisce lo statuto disposto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in data 05.02.2002.

Il presente statuto è stato deliberato dal consiglio di fondazione l'8.12.2014 e approvato mediante disposizione dell'Autorità di vigilanza degli istituti di previdenza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS) del giorno 13.01.2015.